

tante, poiché l'ASL intervenuta, pur avendo avuto formale notizia da parte dell'Ufficio del Lavoro, di non disporre, al di fuori del caso succitato, di lavoratori in possesso del titolo richiesto, ha assunto tre giovani lavoratori, soggetti sprovvisti del titolo richiesto, avviandoli al lavoro presso le proprie piscine;

è evidente a tal punto l'utilità dell'assistente bagnino presso le piscine, in quanto può assicurare, in virtù del brevetto in esclusiva posseduto, al di là della mancata corresponsione dello stipendio, la continuità dell'esercizio delle piscine dell'Amministrazione Pubblica, con la salvaguardia delle norme stesse —:

quali interventi intenda adottare in merito alla vicenda descritta in premessa.  
(4-09258)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazione a risposta scritta:*

MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per gli italiani nel mondo, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le cronache giornalistiche da alcuni anni prestano attenzione alla triste vicenda della minore Lara Berlino, cittadina italiana, nata l'11 aprile 1994 dall'unione della signora Lisbeth Flister, cittadina norvegese, e del signor Silvio Berlino, cittadino italiano;

la minore veniva coattivamente rimpatriata in Norvegia il 3 agosto 2001, dopo che il padre la aveva trattenuta per quattro anni in Italia in quanto la madre si trovava all'acme di una grave patologia psichiatrica che ne aveva determinato il ricovero in una clinica per la cura di malattie mentali;

il 28 marzo 2003, il tribunale di Rimini affidava la minore in via esclusiva

al padre, con sentenza confermata il 22 gennaio 2004 integralmente dalla Corte d'appello di Bologna;

il distretto di polizia di Hordaland (Norvegia) ha emesso nel 1998 un mandato di cattura internazionale nei confronti del signor Berlino, senza mai notificare all'imputato, né al suo difensore i capi d'accusa ed i provvedimenti adottati;

detto mandato veniva archiviato con decreto emesso in data 14 settembre 2003 ma, a seguito della immediata richiesta presentata dal signor Berlino, a mezzo del suo difensore, di incontrare la propria figlia, veniva ripristinato lo stesso giorno dall'agente di polizia competente;

anche in questa ultima occasione veniva rifiutata al difensore la visione degli atti;

sino ad oggi detto mandato di cattura risulta efficace, nonostante le disposizioni dell'articolo 12 del codice penale norvegese e dell'articolo 54 della Convenzione di Schengen, che dispongono chiaramente il principio del « ne bis in idem »;

alla minore viene impedito arbitrariamente da oltre 2 anni e mezzo l'incontro con il padre, mentre dal luglio 2003 sono stati interrotti anche i contatti telefonici e postali, vietati persino alla famiglia paterna e alle amiche, in violazione delle stesse determinazioni giudiziarie norvegesi del 3 marzo 1997, che concedono al padre l'affidamento congiunto, un ampio diritto di visita e diritti a contatti telefonici;

i servizi minorili della Asl Bologna Nord in ben 3 relazioni espongono serie preoccupazioni per la integrità fisica e psichica della bambina in Norvegia e parlano di una situazione di grave pericolo psico-fisico;

i servizi minorili di Bergen Ytrebygda continuano a rifiutare di rispondere alle quattro istanze presentate per raccomandata dal padre e dai suoi legali;

detti servizi minorili sono stati visitati il 4 settembre 2003 da una delegazione

della ambasciata d'Italia ad Oslo e, secondo il rapporto del 23 settembre 2003, redatto dal Ministero degli affari esteri, si sarebbero mostrati restii a collaborare con le autorità italiane;

sono stati secretati, a norma del decreto ministeriale n. 604 del 1994, dal Ministero degli affari esteri alcuni atti riguardanti la minore ed il genitore nella corrispondenza intercorsa tra l'ambasciata d'Italia e le autorità norvegesi, che non è stata accessibile al difensore del signor Berlino, a norma della legge n. 241 del 1990, in quanto classificati tra le « categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale ed alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali »;

per oltre due anni e mezzo è stato impedito al signor Berlino di accedere alla giustizia norvegese, per causa di forza maggiore determinata dall'efficacia del citato mandato di cattura, che gli impediva di recarsi a prendere parte alla procedura di mediazione obbligatoria, la quale nell'ordinamento norvegese è condizione per poter presentare un ricorso in materia di affidamento di minori;

il 16 novembre 2003, il signor Berlino si è recato in Norvegia, rischiando di sacrificare la sua libertà personale, al fine di partecipare alla suddetta mediazione, accompagnato da una delegazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, a sua volta autorizzata da una risoluzione dell'ente stesso approvata all'unanimità il 4 novembre 2003;

il signor Berlino si recava in Norvegia ed obbligato a recarsi ad un interrogatorio di polizia presso il commissariato di Fana il 18 novembre 2003, dovendo comprendere le domande e fornire le risposte in lingua norvegese, alla presenza di un interprete con poca padronanza della lingua italiana e senza ottenere, a richiesta, copia del relativo verbale;

il giorno 20 novembre 2003, si teneva una conferenza stampa ad Oslo nella

quale sia la delegazione del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna che la deputata interrogante intervenivano al fine di chiedere alle autorità norvegesi collaborazione per risolvere questa vicenda nell'interesse della bambina coinvolta;

il portavoce del Ministero di giustizia norvegese concedeva un'intervista al telegiornale di Tv-Norge del 20 novembre 2003, alle ore 22,35, asserendo che « quegli italiani non devono piangere lacrime da coccodrillo », ed un'altra al primo quotidiano norvegese, VG, pubblicata in seconda pagina della edizione del 20 novembre 2003, affermando che « è del tutto naturale che le autorità norvegesi aiutano il cittadino norvegese », in evidente contrasto con quanto disposto da tutti gli ordinamenti europei nonché dalle convenzioni internazionali sulla tutela dell'infanzia;

il signor Berlino in tale circostanza dovette tornare in Italia senza poter avere anche solo un contatto con la figlia minore;

l'interessato, trovandosi, dopo un iter giudiziario di nove anni in una situazione economica precaria, chiedeva, tramite il proprio legale, l'accesso al gratuito patrocinio norvegese al fine di poter avanzare un ricorso per riconoscimento dei diritti della propria figlia a norma delle convenzioni internazionali attualmente vigenti;

tale diritto spetterebbe al signor Berlino in quanto stabilito sia dalla legge per il gratuito patrocinio norvegese, e dalle sue disposizioni attuative, che dall'articolo 26 della Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nonché dalle stesse disposizioni della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di affidamento, entrambe ratificate dalla Norvegia, con riserva *ex* articolo 42, fin dal 1985;

come richiesto dalle disposizioni attuative norvegesi G-73196 § 1.5, ai fini del gratuito patrocinio, il signor Berlino faceva certificare il proprio reddito dall'agenzia

delle entrate di Bologna, per una somma che è nota all'interrogante ed è ufficiale, comunque ben inferiore al limite disposto dalla legge n. 70 del 2003, che prevede 230.000 corone norvegesi;

il Governatore di Oslo e Akerhus comunicava però al legale del signor Berlino in data 21 gennaio 2004, che non veniva autorizzato l'accesso al gratuito patrocinio, in quanto « non si vedono seri motivi per fare accedere il richiedente al gratuito patrocinio »;

dalle analisi della Conferenza dell'Aja sulla applicazione della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, il cui ultimo rapporto reperibile è relativo all'anno 1999 —:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano promuovere al fine di tutelare l'interesse della minore nella vicenda descritta in premessa e di far valere il pronunciamento della giustizia italiana, fino ad ora è rimasto inascoltato ed inefficace per le autorità norvegesi;

se si intenda garantire alla minore Lara Berlino un rapporto affettivo e sereno con il proprio padre e la famiglia paterna, come disposto sia dalla giustizia norvegese che da quella italiana, invitando le autorità norvegesi alla collaborazione, nel superiore interesse della bambina, come previsto dalla Convenzione dell'ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata anche dalla Norvegia;

se i Ministri interrogati ritengano di intervenire diplomaticamente appellandosi agli impegni assunti dai Paesi che hanno ratificato le convenzioni ed accettato le norme del diritto civile internazionale;

quale misure urgenti si intendano adottare per accertare se la bambina goda effettivamente delle cure sanitarie disposte dall'autorità giudiziaria italiana ed, in caso negativo, come si intenda garantire il suo diritto costituzionale alla integrità fisica;

se non si ritenga opportuno, in caso di reiterato e continuato rifiuto norvegese di collaborare nel superiore interesse della

minore, di deferire la ritenuta inosservanza alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, attraverso il segretario generale del Consiglio d'Europa, avendo la Norvegia ratificato la convenzione e i protocolli aggiuntivi;

se si intenda sensibilizzare ulteriormente la rappresentanza diplomatica italiana in Norvegia al fine assicurare una ancor più attenta vigilanza ed assistenza sui minori italiani residenti nel territorio di competenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967. (4-09261)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interpellanze urgenti*  
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

il 2 marzo 2004 il Ministro dell'ambiente, Altero Matteoli, ha presentato a Bruxelles, alla riunione del Consiglio Ue, degli emendamenti al testo da presentare al prossimo Vertice europeo dei capi di Stato e di Governo del 25 e 26 marzo, nei quali si sottolineava la necessità di completare il processo di ratifica del protocollo di Kyoto prima di imporre all'industria europea le costose misure di riduzione delle emissioni, e si prospettava la possibilità di applicare in modo più flessibile le regole relative al « commercio delle emissioni » tra i diversi paesi, permettendone lo svolgimento « in parallelo » con lo schema previsto dall'Ue, che è direttamente legato al Protocollo di Kyoto;

secondo il Ministro se Kyoto non entrerà in vigore, per la mancata ratifica della Russia, non sarà possibile ridurre le emissioni con lo stesso rigore e l'applica-